

STATUTO

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

Articolo 1

La Società è denominata

"SPREA EDITORI S.P.A."

La denominazione può essere scritta con qualsiasi carattere o rilievo tipografico, con lettere sia maiuscole sia minuscole.

Articolo 2

La Società ha per oggetto:

- la pubblicazione di prodotti editoriali, periodici e non, tecnici e specializzati, in forma sia cartacea che digitale; la creazione, la registrazione di domini internet e la realizzazione e gestione dei relativi siti internet; la gestione di servizi didattici relativi ai campi di interesse dell'attività pubblicistica ed editoriale; la commercializzazione - anche attraverso e-commerce e corrispondenza - di prodotti editoriali, grafici e non, sia propri che di terzi; l'attività di campionatura di prodotti propri e di terzi; è espressamente esclusa la pubblicazione di quotidiani;
- la fornitura di servizi editoriali, e in particolare la realizzazione di contenuti editoriali per prodotti periodici e non, oltre che la realizzazione e la gestione di siti internet, pagine facebook e social network di ogni tipo;
- la prestazione di servizi nel campo della pubblicità e delle ricerche di mercato, nonché l'attività di concessionaria di vendita di spazi pubblicitari;
- l'organizzazione e gestione di eventi promozionali e/o fieristici;
- la fornitura di servizi legati alla distribuzione e diffusione presso i canali di vendita dei prodotti editoriali di terzi, periodici e non;
- l'esecuzione di elaborazioni e registrazioni dati, la preparazione di situazioni contabili e del personale, la tenuta della contabilità e del controllo di gestione, con esclusione espressa di tutte le attività riservate ad Albi professionali, nonché in generale la prestazione di servizi di carattere amministrativo ad uso diretto dei clienti o di professionisti specializzati nei vari settori economici;
- l'acquisto, la vendita e la gestione - per sé e in conto terzi - di diritti d'autore e connessi nonché in generale di sfruttamento economico, in ambito nazionale e internazionale, relativi all'editoria, alla televisione, alla cinematografia ed internet.

Per il raggiungimento dello scopo sociale, essa può compiere qualsiasi operazione commerciale, finanziaria, mobiliare o immobiliare ritenuta conveniente od opportuna dall'organo amministrativo.

La società, in modo non prevalente, può anche concedere avalli e

fidejussioni, consentire iscrizioni od annotamenti ipotecari a garanzia anche di terzi, nonché assumere partecipazioni ed interessenze in altre aziende aventi oggetto analogo, affine o connesso con il proprio. Si precisa, in relazione agli ultimi due commi, che le attività negli stessi descritte sono finalizzate esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale, con esclusione quindi di ogni attività esercitata "nei confronti del pubblico", a norma della legge bancaria.

Articolo 3

La società ha sede legale in Cremona all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile. La sede amministrativa è situata presso la sede sociale.

Il trasferimento di sede all'interno dello stesso Comune potrà essere deciso dall'organo amministrativo e non comporterà modifica dello statuto.

Con decisione dell'organo amministrativo la società potrà istituire e sopprimere succursali, agenzie, uffici e rappresentanze anche altrove, mentre per l'istituzione di sedi secondarie è necessaria la decisione dei soci (salvo quanto infra all'art. 17 del presente statuto).

Articolo 4

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2030 e può essere prorogata ai sensi di legge.

CAPITALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI E ALTRI TITOLI DI DEBITO - PATRIMONI DESTINATI - FINANZIAMENTI

Articolo 5

Il capitale sociale è di Euro 6.000.000 (seimilioni) diviso in numero 6.000.000 (seimilioni) di azioni ordinarie del valore nominale di un Euro ciascuna.

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti in natura e di crediti.

Articolo 6

Le azioni sono nominative e indivisibili; ogni azione dà diritto a un voto. In caso di comproprietà, i diritti dei titolari sono esercitati dal rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli artt. 1005 e 1006 c.c..

Le azioni sono rappresentate da titoli azionari.

Sui ritardati versamenti sono dovuti gli interessi di mora in misura pari al tasso legale, ferma restando l'applicazione dell'articolo 2344 del codice civile.

Nel caso di cessione a titolo oneroso, per atto tra vivi, delle azioni, spetta ai soci il diritto di prelazione sulle partecipazioni oggetto della cessione.

A tal fine il socio che intende cedere, in tutto o in parte, le proprie azioni dovrà darne comunicazione all'organo amministrativo e agli altri soci mediante lettera raccomandata spedita al domicilio risultante dal libro soci, contenente l'indicazione della partecipazione oggetto della cessione, delle generalità dell'acquirente e del prezzo di cessione.

La prelazione dovrà essere esercitata, relativamente all'intero oggetto della cessione, mediante comunicazione da spedirsi con lettera raccomandata al socio cedente, all'organo amministrativo ed agli altri soci nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, pena la decadenza dal diritto di prelazione. In mancanza dell'esercizio del diritto di prelazione, il socio potrà effettuare la cessione nel rispetto di quanto indicato nella propria iniziale comunicazione.

Articolo 7

La qualità di socio comporta l'adesione incondizionata allo statuto.

Il domicilio dei soci, degli altri aventi diritto al voto, degli amministratori e dei sindaci nonché del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, per i loro rapporti con la società è quello risultante dai libri sociali o dalle comunicazioni effettuate successivamente dai suddetti soggetti.

Articolo 8

La Società può emettere obbligazioni e altri titoli di debito, compresi strumenti finanziari, nonché costituire patrimoni destinati per uno specifico affare.

La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

ASSEMBLEA

Articolo 9

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e per gli incumbenti di cui all'art. 2364 c.c..

Se la Società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società

lo richiedono, il termine suddetto può essere prorogato a 180 (centoottanta) giorni.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale, anche all'estero.

Articolo 10

L'Assemblea è convocata a cura dell'organo amministrativo mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; l'avviso contiene anche l'eventuale indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della seconda convocazione. L'avviso potrà prevedere ulteriori convocazioni, qualora anche la seconda non raggiungesse il quorum necessario. In tal caso le deliberazioni saranno validamente assunte con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale ed il voto favorevole di due terzi dei presenti.

In caso di inattività o assenza dell'organo amministrativo, la convocazione dovrà essere effettuata da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

L'avviso di convocazione è inviato mediante telegramma ovvero mediante raccomandata a. r., telefax, posta elettronica, anche certificata, o altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Sono tuttavia valide le assemblee anche non convocate come sopra, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assistano la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di quello di controllo. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione ed alla votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 11

Il diritto di intervento in Assemblea è disciplinato dalle norme di legge, dallo Statuto e dalle disposizioni contenute nell'avviso di convocazione.

Possono partecipare all'assemblea i soggetti aventi diritto di voto che risultino essere iscritti nel Libro dei Soci prima della data dell'assemblea in prima convocazione. La qualità di socio attestata da tale iscrizione deve essere conservata fino a quando l'assemblea ha avuto luogo.

I soci possono farsi rappresentare mediante delega scritta in conformità all'art. 2372 del codice civile.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Le adunanze assembleari possono tenersi anche in audio/videoconferenza o anche solo in audio conferenza, a condizione che:

- possa essere accertata in qualsiasi momento l'identità dei soci intervenuti in proprio o rappresentati per delega e verificata la regolarità delle deleghe rilasciate;
- vengano garantiti il regolare svolgimento delle adunanze e l'esercizio del diritto di intervento in tempo reale alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, l'esercizio del diritto di voto nonché la regolarità delle operazioni di votazione e la correttezza del processo di verbalizzazione;
- venga consentito agli intervenuti di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
- venga consentito al Presidente dell'adunanza di svolgere le funzioni a lui spettanti e di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.

A tal fine il Presidente dell'Assemblea può nominare uno o più scrutatori in ciascuno dei locali collegati in audio/videoconferenza; il soggetto verbalizzante dell'Assemblea ha facoltà di farsi assistere da persone di propria fiducia presenti in ciascuno dei suddetti locali.

L'avviso di convocazione deve contenere l'eventuale indicazione dei luoghi collegati con la Società, nei quali gli intervenienti possono affluire, a meno che non si tratti di assemblea totalitaria.

L'Assemblea si intende tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente dell'Assemblea e il Segretario o il soggetto verbalizzante.

Articolo 12

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o dall'Amministratore Unico, in caso di sua assenza o impedimento, dalla persona nominata dall'Assemblea a maggioranza dei presenti.

Il Presidente è assistito da un Segretario nominato dall'Assemblea a maggioranza. L'assistenza del segretario non è necessaria se il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

Il verbale dell'Assemblea indica la data dell'assemblea, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno di essi, le modalità e il risultato delle votazioni con l'identificazione di coloro che relativamente a ciascuna materia all'ordine del giorno hanno espresso voto favorevole, contrario o si sono astenuti.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal redattore.

Le copie dei verbali certificate conformi dal redattore e dal Presidente fanno prova ad ogni effetto di legge.

Articolo 13

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dell'atto costitutivo, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Sono riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:

- l'approvazione del bilancio;
- la nomina e la revoca degli amministratori; la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto.
- la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- le deliberazioni sugli altri argomenti attribuiti dalla legge alla sua competenza, nonché le deliberazioni sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento degli atti degli amministratori, fermo restando la responsabilità di questi per gli atti compiuti.

Sono riservate alla competenza dell'assemblea straordinaria:

- le modifiche dello statuto, salvo quanto di seguito viene riservato agli amministratori;
- la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- l'emissione di obbligazioni convertibili e non convertibili, di strumenti finanziari e la costituzione di patrimoni destinati;
- le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

Articolo 14

La validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria è stabilita ai sensi di legge.

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 15

La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione.

Articolo 16

6) Qualora la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, questi è composto da due a cinque membri. Qualora il

Consiglio sia composto da due membri in caso di disaccordo sulla revoca dell'Amministratore Delegato si intende decaduto l'intero Consiglio.

7) Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo. Gli amministratori, che possono essere anche non soci, durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque per un periodo non superiore a tre esercizi; scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. Alla nomina degli amministratori si applica l'art. 2382 c.c. Gli amministratori non sono vincolati dal divieto di cui all'art. 2390 c.c.

Qualora prima della scadenza del termine di durata in carica vengano a cessare dall'ufficio, per qualsiasi ragione (ivi incluse le dimissioni), uno o più amministratori, l'intero Consiglio di Amministrazione si considera decaduto con effetto dall'assemblea - convocata d'urgenza - che nomina il nuovo organo amministrativo.

Articolo 17

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

È inoltre attribuita agli amministratori, ai sensi dell'art. 2365 codice civile, la competenza a deliberare sulle materie aventi a oggetto:

- il trasferimento della sede della Società nell'ambito del territorio nazionale;
- l'istituzione, la modifica e la soppressione di sedi secondarie;
- la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di soci.

Articolo 18

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, nomina tra i suoi componenti il Presidente. Nomina altresì un segretario, anche non amministratore, di volta in volta.

Il Presidente:

- ha la rappresentanza della Società;
- presiede l'Assemblea;
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e ne coordina i lavori;
- provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno siano fornite agli amministratori;

- esercita le attribuzioni delegategli dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 2381 del codice civile. A ciascuno degli amministratori delegati, spetta, in via disgiunta, la legale rappresentanza della società anche in giudizio nei limiti dei poteri conferiti.

Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale almeno ogni sei mesi sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico possono altresì conferire deleghe per singoli atti o categorie di atti anche a dipendenti della Società e a terzi, nonché nominare direttori generali e procuratori determinandone i poteri.

Articolo 19

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente quando lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta almeno due amministratori. La richiesta deve indicare gli argomenti in relazione ai quali è chiesta la convocazione del Consiglio. In caso di assenza o impedimento del Presidente, vi provvede l'amministratore delegato, se nominato, e in caso di sua assenza o impedimento, l'amministratore più anziano di età.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati nell'avviso di convocazione che contiene l'elenco delle materie da trattare. La convocazione è inviata di norma almeno tre giorni prima di quello dell'adunanza con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento; nei casi di urgenza il termine può essere di almeno 24 ore.

Le adunanze consiliari si tengono presso la sede della Società; possono anche tenersi altrove, sia in Italia che all'estero.

L'avviso di convocazione è trasmesso negli stessi tempi e con le stesse modalità ai sindaci.

Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi per audio/videoconferenza o anche solo per audio conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro possibile seguire la discussione, esaminare, ricevere e trasmettere documenti e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti esaminati. L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario. L'avviso di convocazione contiene l'eventuale indicazione dei luoghi collegati in audio/videoconferenza nei quali gli intervenienti possono affluire, salvo che non si tratti di adunanza totalitaria.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente; in caso di sua assenza o impedimento, vi provvede l'amministratore delegato, se nominato, e in caso di sua assenza o impedimento, l'amministratore più anziano di età.

Articolo 20

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito se è presente la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli amministratori presenti e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

I verbali delle adunanze consiliari sono redatti dal Segretario e sottoscritti dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario. Le copie dei verbali certificate conformi dal Presidente e dal Segretario fanno prova a ogni effetto di legge.

Articolo 21

Agli amministratori spetta, su base annuale e per il periodo di durata della carica, il compenso determinato dall'Assemblea ordinaria all'atto della loro nomina; il compenso così determinato resta valido fino a diversa deliberazione dell'Assemblea. Agli amministratori spetta altresì il rimborso delle spese sostenute in relazione al loro ufficio.

Agli amministratori investiti di particolari cariche spetta la remunerazione determinata dal consiglio di Amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

SISTEMA DI CONTROLLO

Articolo 22

L'attività di controllo è affidata al Collegio Sindacale, a eccezione della revisione legale dei conti che è esercitata da un revisore o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Ove la società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato la revisione legale dei conti può essere esercitata dal Collegio Sindacale.

I sindaci effettivi e supplenti devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili.

I sindaci durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Il Collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni anche in audio/videoconferenza o anche solo in audio conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, esaminare, ricevere e trasmettere documenti e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Qualora la società nomini per il controllo legale dei conti un revisore legale dei conti, questi deve essere iscritto negli appositi registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

Il compenso del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

Qualora i soci nel procedere alla nomina non abbiano deciso diversamente, l'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico può essere revocato con decisione dei soci.

Il revisore svolge funzioni di controllo contabile sulla società.

Il revisore è tenuto a redigere la relazione prevista dall'articolo 2429, comma secondo c.c.

RAPPRESENTANZA

Articolo 23

L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché gli amministratori a cui venga conferita, rappresentano legalmente la società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie in ogni grado ed in qualunque sede nominando avvocati e procuratori alle liti, nei limiti dei poteri conferiti.

BILANCIO, UTILI E DIVIDENDI

Articolo 24

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Alla fine di ogni esercizio gli amministratori provvedono, in conformità alle prescrizioni di legge, alla redazione del bilancio.

L'utile netto risultante dal bilancio regolarmente approvato sarà così attribuito:

- almeno il 5% alla riserva legale, finché la stessa raggiunga il limite previsto dalla legge;

- la quota rimanente alle azioni, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono diventati esigibili si prescrivono a favore della Società.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 25

Lo scioglimento e la liquidazione della Società sono regolati dalle norme di legge.

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 26

Le comunicazioni da effettuare mediante raccomandata a.r. possono essere effettuate, in forma equivalente, anche mediante raccomandata a mani consegnata a soci, amministratori, organo di controllo e liquidatori e sottoscritta in calce dagli stessi per ricevuta.

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre leggi vigenti in materia.